

# DISTINZIONE: OGGETTO

L'imprenditore agricolo e l'imprenditore commerciale

Nel nostro ordinamento vengono distinti gli imprenditori agricoli con quelli commerciali.

Quelli agricoli sono ben puntati, a differenza di quelli commerciali, che non sono altro che tutte le altre tipologie di imprenditori non agricoli. Questa differenza è fatta dall'articolo 2195.

L'art. 2135 definisce l'imprenditore agricolo, il quale ha un regime che lo tutela, ad esempio, l'imprenditore agricolo ha un esonero dal fallimento, dato che, ad esempio, l'imprenditore agricolo è soggetto da fenomeni naturali che non gli assicurano il successo (NON È DETTO CHE IL FALLIMENTO NON PORTI BENEFICI)

Si definiscono imprenditori agricoli, anche le imprese agro-industriali.

L'imprenditore agricolo comprende attività essenziali e attività connesse, aggiornate al 2001.

PRIMARIE:

- Coltivazione;
- Allevamento animali;
- Silvicultura.

Prima del 2001 si parlava di allevamento di bestiame, cambiato perché con "animale" si intende una categoria più ampia.

CONNESSE:

Tutte le attività esercitate su quelle primarie.



Sono attività di per sé oggettivamente commerciali, che se svolte da un soggetto che svolge più quelle primarie di quanto attività agricole interconnesse.

Le attività connesse

Si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e alienazione del prodotto agricolo.

Ci deve essere ovviamente una connessione coerente tra l'attività essenziale e quella connessa, che può essere sia, o meglio, per essere coerente deve essere connessa in senso soggettivo e oggettivo.

Si parla, quindi, di connessione soggettiva e connessione oggettiva. Con la connessione oggettiva è importante il concetto di prevalenza, ossia, è sufficiente che le attività connessa non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola essenziale.

L'imprenditore agricolo dal 2001 è soggetto a pubblicità legale all'interno del registro delle imprese, prima del 2001 era soggetto a solo pubblicità notizia, ossia far conoscere a terzi che si è creato ed esiste l'impresa. Con la pubblicità legale per l'iscrizione è opponibile ai terzi, che non possono contestare quell'informazione.

L'impresa agricola viene iscritta in una sezione speciale e non ordinaria del registro delle imprese.

Inoltre:

- Non è soggetto a fallimento;
- Non è soggetto a scritture contabili;
- Per il resto è soggetto allo statuto ordinario dell'impresa.

# DISTINZIONE: DIMENSIONE

Il piccolo e grande imprenditore

Partiamo nel dire che il piccolo imprenditore è definito solamente nel codice civile la sua nozione non è presente nella legge fallimentare, che, però, parla di un altro soggetto diverso, il quale non è soggetto a fallimento.

Il piccolo imprenditore è colui che lavora senza collaboratori, parliamo di artigiani, coltivatori diretti del fondo, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2202).

I piccoli imprenditori sono soggetti a fallimento!

Precedentemente si diceva che "non sono soggetti a fallimento i piccoli imprenditori", ma non è così, o meglio, in questa definizione si intendono i piccoli imprenditori della legge fallimentare, ossia coloro che non superano una certa soglia.

Importanti sono poi gli artigiani tutelati dalla legge quarto, i quali finché non superano una certa soglia dimensionale non sono soggetti a fallimento, questo è la riforma più importante della legge quarto, in quanto gli artigiani hanno perso alcuni benefici poiché prima nessun artigiano era soggetto a fallimento.

Quando si parla di piccoli imprenditori non si deve fare confusione con le imprese familiari, le quali sono imprese indipendenti, comprendendo parenti e affini (AFFINI = Cognati, etc) esso non è neppure un'impresa collettiva e neanche una società.

In queste imprese gli atti di straordinaria amministrazione sono presi dai familiari e con votazione di maggioranza.